

STATUTO

Articolo 1 Costituzione

1. L'associazione culturale denominata «**Compagnia Teatrale Sesamo e Cartamo – APS**», di seguito indicata come associazione, svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche
2. L'associazione è costituita dalle persone fisiche ad essa affiliate; non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Articolo 2 Scopi

1. L'associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate a questo principio.
2. L'associazione persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:
 - a) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
 - c) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS).
3. L'associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità. Ed ancora di promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.
4. L'associazione, allo scopo di meglio raggiungere i propri fini istituzionali, potrà:
 - a. affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere, che perseguano i suoi stessi fini;
 - b. contribuire alla diffusione e valorizzazione della cultura teatrale, intesa anche nei suoi rapporti con le diverse arti e con le principali problematiche culturali e sociali;
 - c. organizzare manifestazioni teatrali, feste paesane, incontri, studi e convegni;

- d. promuovere qualsiasi altra iniziativa che possa favorire il conseguimento degli scopi prefissati, con particolare riguardo alle esigenze dei settori scolastico, giovanile, occupazionale, degli anziani, od anche di promozione e tutela del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico;
 - e. istituire “Corsi Didattici”, “Stages” e “Corsi Permanenti” atti alla formazione di operatori teatrali, volti alla valorizzazione della cultura teatrale.
5. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà anche promuovere tutte le iniziative culturali e di cooperazione necessarie, quali:
- a. sensibilizzazione sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell'ambiente e della pace;
 - b. stampa e divulgazione di materiale, informazioni, giornali, bollettini, libri, documenti;
 - c. organizzazione di incontri, conferenze, dibattiti, proiezioni, manifestazioni;
 - d. raccolta di fondi, donazioni, contributi sia da soci che da Enti che da singoli;
 - e. servizi a soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge;
 - f. gestire, anche a seguito di convenzioni con Enti Locali, immobili ed impianti per il conseguimento di finalità di utilità generale;
 - g. intraprendere iniziative per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;
 - h. promuovere qualsiasi altra iniziativa che possa favorire il conseguimento degli scopi prefissati.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
7. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 Sede

1. La sede dell'associazione è a Montale (PT), all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente.

Articolo 4 Soci

1. Sono soci coloro che, previa presentazione di domanda scritta di associazione con i dati anagrafici e di contatto, sottoscritta da tre soci ed approvata dall'assemblea, verranno tesserati dall'associazione, che verseranno la quota associativa e che sottoscriveranno per presa visione ed accettazione il presente Statuto: in ogni caso (rigetto o ammissione), l'associazione deve, entro 60 giorni, comunicarne agli interessati l'esito e in caso di rigetto, motivarlo.

2. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 5 Volontari e lavoro retribuito

1. Base fondamentale dell'attività è, quindi, il volontariato e l'attività di utilità sociale.
2. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
5. I volontari sono assicurati secondo le indicazioni dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.
6. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
7. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
8. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie: in ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 6 Quota e contributo associativo

1. La quota e il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. *Non sono rimborsabili né rivalutabili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Articolo 7 Diritti e doveri dei soci

1. Il socio ha diritto di partecipare alle attività di gruppo in relazione alle esigenze artistiche dello stesso. Ha diritto ad eleggere gli organi associativi e ad essere eletti negli stessi; esaminare i libri sociali, ed essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Il socio ha il dovere di prestare la propria attività anche per le opere associative collaterali, quali i servizi di palcoscenico, i trasporti, i carichi e gli scarichi e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative. Ha l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli

eventuali Regolamenti interni; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Articolo 8 Perdita della qualifica di socio e provvedimenti nei confronti dei soci

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
3. L'Assemblea, su parere del Consiglio Direttivo, può disporre l'esclusione di soci che si siano resi gravemente inadempienti; in particolare, rendendosi morosi nel versamento delle quote associative o disinteressandosi dell'attività dell'associazione o ancora operando in contrasto con le finalità e gli scopi dello stesso, quali definiti dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

Articolo 9 Organi

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. L'organo di Controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 CTS.

Articolo 10 Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei Soci. La convocazione avviene mediante e-mail, o altro mezzo idoneo, con preavviso di almeno tre giorni. L'avviso, diretto a chiunque abbia diritto a partecipare all'Assemblea, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'incontro.
3. L'Assemblea delibera inderogabilmente sui seguenti argomenti:
 - a) *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* (presidente e consiglio direttivo, organo di controllo qualora attivato) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approvazione del bilancio consuntivo;
 - c) approvazione del bilancio preventivo;
 - d) delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - e) delibera sulla ammissione di nuovi soci e sulla *esclusione degli associati*;

- f) delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - g) approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - h) delibera lo *scioglimento*;
 - i) delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
 - j) delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.
 5. È ammessa delega ma ogni socio può rappresentare un solo socio assente. Il voto è palese, tranne per gli argomenti per i quali un quarto dei presenti richieda il voto segreto.
 6. Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 7. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 11 Diritto di voto

1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche di Statuto e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato

Articolo 12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di tre persone, fino ad un massimo di cinque.
2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:
 - a. formulazione dei bilanci;
 - b. pareri sull'ammissione di nuovi soci ed esame delle cause di esclusione di vecchi soci;
 - c. definizione delle quote;
 - d. attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari;
 - e. nomina del segretario;
 - f. nomina del direttore artistico;
 - g. approvazione dell'indirizzo artistico delle rappresentazioni della stagione di spettacoli.

5. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 13 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Salvo diversamente deliberato dall'Assemblea, il Presidente è il rappresentante di diritto in tutte le manifestazioni e alle assemblee degli organismi cui si potrà associare.
3. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 14 Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15 Segretario

1. Il Segretario provvede alla stesura dei verbali di riunione e delle assemblee e cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori di contributi. Resta in carica per il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Articolo 16 Tesoriere

1. Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotandole in apposito Libro Cassa. Cura la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio. Redige l'inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio. Resta in carica per il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. In caso di assenza la funzione di Tesoriere può essere assunta dal Segretario.

Articolo 17 Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni.
2. Svolge il suo compito in piena autonomia artistica ed organizzativa in aderenza con l'indirizzo approvato dall'Assemblea. In caso di assenza la funzione di Direttore Artistico può essere espletata dal presidente.

Articolo 18 Libri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto, qualora attivato, a cura dello stesso organo;
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Articolo 19 Esercizio amministrativo

1. L'esercizio amministrativo si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20 Bilanci

1. Il bilancio deve essere approvato ogni anno entro il mese di aprile.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato: una volta approvato è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore per quanto riguarda Informativa e Bilancio Sociale, l'associazione deve:
 - a. pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (art. 14 c.2 CTS);
 - b. redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (art. 14 c.1 CTS).

Articolo 21 Utili e avanzi di gestione e Patrimonio

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Eventuali avanzi di gestione nonché il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – sarà *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 22 Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. beni immobili e mobili (se presenti);
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti;
 - d. rimborsi;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. entrate da attività di interesse generale, indicata nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
 - g. proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - h. proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore
 - i. ogni altro tipo di entrate compatibile con l'associazionismo di Promozione sociale.
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
3. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

Articolo 23 Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

2. Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 24 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche, dal Codice civile se e in quanto compatibile, nonché le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente di promozione sociale/Federazione a cui l'associazione delibererà di affidarsi ed in subordine le norme del codice civile e delle altre norme vigenti in materia.
2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.